



TIT. VII/4

A tutti i Professori e Ricercatori  
dell'Università di Verona

Ai Coordinatori Amministrativi di Dipartimento

*Trasmissione esclusivamente in formato elettronico*

**OGGETTO: Incarichi esterni *extraistituzionali* del personale docente e ricercatore universitario.**

Si coglie la presente occasione per riassumere, ancora una volta, il quadro normativo di riferimento relativo alla disciplina relativa agli incarichi *extraistituzionali* consentiti ai professori e ricercatori universitari in particolare il combinato disposto degli art. 53 del D,Lgs. n. 165/2001, Legge n. 240 del 2010 e i principi e norme ancora applicabili ai dipendenti pubblici, in quanto non abrogate.

Al riguardo si rammenta che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 53 citato, l'Università di Verona si è dotata da tempo di un apposito "*Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali del personale docente e ricercatore*", modificato da ultimo con D.R. 1866 del 17 novembre 2017 e consultabile sul sito web di Ateneo al link [https://www.univr.it/it/statuto-e-regolamenti#doc\\_25171](https://www.univr.it/it/statuto-e-regolamenti#doc_25171), che contempla i casi in cui il docente debba comunicare o presentare la richiesta di autorizzazione al Rettore **almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'incarico**, accompagnata dalla proposta di contratto, *brochure* o locandina dell'evento.

Per quanto attiene al personale universitario inserito in attività assistenziale, il regolamento prevede una specifica disciplina e procedura adottata in accordo con l'A.O.U.I. di Verona.

Per quanto riguarda la numerosità e/o entità complessiva dei compensi relativi agli incarichi legittimamente svolgibili, previa autorizzazione o comunicazione, dai professori e ricercatori a tempo pieno, la normativa citata non fissa parametri oggettivi, ma l'art. 6 comma 9 della Legge n. 240/2010 conferma la previsione dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 secondo cui **l'esercizio di attività libero - professionale, caratterizzata dall'abitudine e dalla professionalità, è incompatibile con il regime di tempo pieno.**

Il Regolamento di Ateneo dispone nello specifico le seguenti incompatibilità con il ruolo di docente e ricercatore:

Art. 2 c. 1 lett. g) "*qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri di ufficio che, eccedendo i limiti della saltuarietà ed occasionalità, rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d'ufficio, contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente.*"

Per i docenti a tempo pieno, l'art. 5 dispone altresì le seguenti incompatibilità:

"...

1. *Oltre alle attività indicate all'art. 2, sono altresì incompatibili con il regime di tempo pieno:*

- a) *le attività libero professionali; sono da considerare attività libero professionali quelle volte a fornire risoluzione a problematiche concrete e prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad associazioni o società professionali, non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o registri abilitanti e che rivestono il carattere dell'abitudine, sistematicità e continuità;*
- b) *le attività di lavoro autonomo e parasubordinato di carattere extraistituzionale prestate a favore di terzi che, considerate singolarmente o cumulativamente nell'ambito*



*dell'anno solare, configurano un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.”*

Il Regolamento di Ateneo licenziato dagli organi accademici non ha fissato, al pari della legge, parametri oggettivi, lasciando al Rettore la discrezionalità di intervenire qualora si ritenesse venuto meno il carattere della temporaneità e della occasionalità degli incarichi esterni retribuiti, limitatamente ai quali sia venuto a conoscenza sulla base delle autorizzazioni rilasciate o comunicazioni pervenute.

È bene specificare che anche le attività liberamente esercitabili (per le quali la normativa non prevede obbligo di autorizzazione o comunicazione all'ente di appartenenza), sono state più volte considerate dagli organi di controllo in cumulo agli incarichi autorizzati o comunicati, al fine di stabilire l'incompatibilità del complesso delle attività esterne svolte con il regime del tempo pieno universitario, a maggior ragione se accompagnato dal possesso della partita IVA.

Diversamente, infatti, parrebbe svuotato di significato l'obbligo di esercitare l'opzione per il regime del tempo definito per i docenti che intendono esercitare liberamente attività professionale e continuativa di lavoro autonomo.

È doveroso specificare che, trattandosi di una materia in cui **l'Università non ha competenza esclusiva**, ma bensì è assoggettata alle verifiche degli organi di controllo esterno, le autorizzazioni rettorali che vengono rilasciate dall'amministrazione universitaria sulle informazioni rilasciate dagli interessati al momento della istanza, in quanto meri atti amministrativi autorizzatori, non tutelano comunque gli interessati da eventuali contestazioni effettuate dalla Corte dei Conti su segnalazione della Guardia di Finanza per l'esercizio di attività libero professionale non consentita dalla legge.

Tutto ciò premesso e considerato, i professori e ricercatori a tempo pieno richiesti in collaborazioni con enti e società esterne per collaborazioni scientifiche, professionali, *advisory boards* e convegni, sono invitati a valutare l'attivazione di **contratti annuali o pluriennali in conto terzi stipulati tramite il Dipartimento universitario di afferenza**, all'interno dei quali è possibile prevedere l'attribuzione di compensi all'interno del cedolino universitario, in quanto attività istituzionale (alla stregua della cd. libera professione *intramoenia* svolta dei medici universitari in ambito assistenziale).

Si coglie l'occasione per rammentare che per gli incarichi esterni extraistituzionali, svolti liberamente, comunicati o autorizzati secondo la disciplina citata, non è consentito utilizzare contestualmente l'istituto della "missione" come disciplinata dal *"Regolamento missioni e trasferte e relativi rimborsi spese"* emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2980 del 31 marzo 2023 ([https://www.univr.it/it/statuto-e-regolamenti#doc\\_25531](https://www.univr.it/it/statuto-e-regolamenti#doc_25531)).

Tali attività extraistituzionali, infatti, costituiscono attività esterne all'Ateneo, svolte dal docente a titolo personale, che non possono essere coperte né dalle garanzie assicurative, né dal rimborso delle spese di viaggio con fondi dell'Ateneo.

Cordiali saluti.

IL RETTORE

Prof. Pier Francesco Nocini

*Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona.*